

Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

**Sintesi della Relazione di Luciana Migliavacca, Amministratore Delegato
di Medusa Video**

L'IMPORTANZA DI TUTELARE IL VALORE E LA MEMORIA STORICA DEL CINEMA ITALIANO

REPERIMENTO DIRITTI FILM CLASSICI E MATERIALI

Il primo e fondamentale obiettivo di Medusa Video è quello di portare il Cinema a casa e, con impegno e competenza, saperlo promuovere; è quello insomma di saper trasformare la magia del Cinema in un'offerta commerciale, che rispetti il prodotto culturale che entra nelle case degli italiani.

La società che rappresento ritiene che la diffusione della memoria storica del cinema, attraverso tecnologie audiovisive all'avanguardia, sia parte integrante di un'ampia azione di tutela e sviluppo del patrimonio culturale italiano, ed è certa che le Istituzioni italiane ne riconoscano il grande valore; ad oggi tali processi si sono rivelati complessi da un punto di vista burocratico e talvolta troppo onerosi per gli Editori Audiovisivi.

Il DVD, con i suoi contributi extra e con l'ottima qualità audio/video, è stato in grado di aumentare l'interesse del pubblico italiano verso il Cinema. Sia per i film contemporanei, soprattutto i cosiddetti blockbuster, sia per i film delle Library che raccontano, anche, la storia e il vissuto del nostro Paese.

Relativamente ai DVD dei film contemporanei, a partire dalla fine degli anni '90, non sembra ci siano problemi di diritti o di reperimento dei materiali. Problemi che, invece, sorgono in relazione ai film classici.

Per questo dovrebbe essere data particolare attenzione al recupero dei materiali originali che si prestano ad operazioni di restauro interessanti in particolare oggi alla luce della tecnologia digitale che consente operazioni fino pochi anni fa impensabili.

Spesso, però, si incontrano problemi contrattuali e normativi che rendono difficile la messa in opera di molte iniziative e che ostacolano il lavoro delle imprese audiovisive. Altre volte vi sono problemi nel reperimento delle pellicole integrali soprattutto laddove siano avvenuti fallimenti, cessioni di contratti ecc.

Il tema della circolazione delle opere cinematografiche in Italia si articola in una serie variegata e composita di situazioni e problemi ma con regole che presiedono la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera che "dovrebbe" evitare di incorrere in violazioni sia in fase di acquisizione sia in fase di sfruttamento degli inerenti diritti .

Diritti home video

Prendiamo in esame i diritti home video che comprendono l'utilizzazione del film destinato al consumo domestico attraverso i supporti VHS, laser disc, DVD, ora Blu Ray (spesso chiamati videogrammi) e che a

loro volta potrebbero essere limitati a determinati canali di vendita, quali rental e/o sell through, abbinamento editoriale, cessione per operazioni a premi o promozionali.

I diritti home video sono sfruttabili per il solo uso domestico attraverso il supporto originale o di un supporto "creabile" con il download.

I diritti home video possono essere limitati a determinate aree territoriali (esempio Italia con l'esclusione di Città del Vaticano o di San Marino).

Per l'utilizzazione di un'opera protetta è richiesto, in base all'Art. 110 della legge 633/1941, la presenza di un atto scritto di cessione diritti, ossia di un contratto stipulato con il titolare del relativo diritto in base a una c.d. catena di diritti che conduca fino al produttore originario.

Capita di acquisire un diritto da Tizio che a sua volta lo aveva acquisito da Caio e che il primo, dopo aver corrisposto l'importo dovuto per la cessione, si è visto opporre da un Terzo l'antieriorità del proprio titolo e la conseguente invalidità dell'acquisto fatto da Tizio in quanto Caio non era titolare del diritto ceduto.

Purtroppo non esiste un registro completo di tutte le opere cinematografiche depositato presso la Siae e comunque l'iscrizione nel registro non ha valore costitutivo del diritto e questo fa sì che ci si debba chiedere, nell'acquisizione dei diritti di utilizzazione di un film, se il soggetto che li esercita possieda o meno un valido titolo di legittimazione.

Per ovviare a molti problemi sarebbe auspicabile che sia sempre il produttore originale ad avere il diritto di commercializzazione delle opere per tutti gli sfruttamenti e di conseguenza il produttore stesso responsabile del pagamento delle quote dei terzi.

Se il produttore fosse fallito, lo stesso diritto dovrebbe essere esercitato da chi ha acquisito il fallimento o ancora da chi ha la quota di maggioranza.

Pubblico dominio.

Allo scopo di chiarire la situazione del pubblico dominio negli anni, e anche le conseguenti problematiche sorte verso la fine del 1980, quando si sono iniziate le pubblicazioni anche dei film classici in VHS, risulta opportuno elencare i passaggi.

- a) tutela trentennale originariamente accordata (all'atto dell'emanazioneprima proiezione?) dall'art. 32 della L 633/1941 sul diritto d'autore
- b) la proroga della protezione dei diritti di 6 anni disposta da D.Lgs:Lgt. 20 Luglio 1945, n. 440 per le opere pubblicate (sale?) e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore di tale decreto
- c) l'applicazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche con la quale è stato innalzato il termine di durata della protezione da 30 a 50anni, lasciando comunque impregiudicata la proroga di 6 anni stabilita dal D.Lgt 440/1945
- d) il D.L. 28 giugno 1995, n. 254, con cui il Governo ha riconosciuto la tutela di 70 anni dopo la morte dell'ultimo tra gli autori
- e) la L 6 febbraio 1996 n. 52, che detta disposizioni in materia di recepimento della direttiva 93/98/CEE, con cui è stata prevista la retroattività del prolungamento della tutela a favore delle opere, anche se cadute in pubblico dominio, per le quali non fossero decorsi i 70anni dalla morte

dell'autore o dell'ultimo dei coautori (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, il compositore delle musiche originali e il regista del film)

Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, alcuni produttori/distributori, alla soglia dell'entrata in vigore del regime pubblico dominio, rieditavano l'opera cinematografica facendo ripartire la protezione dall'anno della modifica (bastava musica, ecc)

Pirateria

Attualmente Internet, per quanto riguarda il Cinema e il settore audiovisivo, è caos e illegalità diffusa.

Dannosa per le sale, lo è soprattutto per il canale noleggio oltre che per la vendita.

Permette lo "scambio" gratuito, p2p, di film prima ancora dell'uscita ufficiale danneggiando le sale cinematografiche, massacra il noleggio per il grande "scaricamento" effettuato durante la window concordata di 15 settimane tra sala e pubblicazione DVD. Molte videoteche sono in grave sofferenza e molte altre hanno chiuso i battenti. La fascia d'età tra i 18 e i 30/35 anni ha praticamente abbandonato i DVD a favore lo scaricamento illegale.

La mancanza di regolamentazione in Internet possiamo certamente dire che è causa di perdita di molti posti di lavoro nel settore audiovisivo ed è intollerabile rimanere impassibili di fronte ai danni quotidianamente subiti.

Conclusioni

La tutela del diritto è un requisito assolutamente essenziale e fondamentale per la sopravvivenza dell'intero settore audiovisivo

E' necessario che, specie in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, solo operatori corretti e onesti possano avere accesso al mercato.

E' indispensabile la costituzione di un pubblico registro delle opere cinematografiche dall'inizio.

Bisogna dire basta ai fenomeni come la pirateria e lo scaricamento da Internet che minano alla radice ogni iniziativa imprenditoriale, grande o piccola che sia, indebolendo il tessuto produttivo e distributivo del nostro Paese